

LOTTO N. 1 - SCHEDE LOTTO E DISCIPLINARE SPECIALE

Oggetto della vendita: “tutti i cinghiali e daini presenti nel recinto faunistico per "allevamento di fauna selvatica a fini alimentari” ai sensi della l.r. 3/94, all’interno del P.A.F.R. il Giardino”

Modalità di vendita: Gli ungulati in allevamento saranno venduti a capo.

Località: Il Giardino

Comune catastale Riparbella (PI)

Piano di Gestione Forestale particelle fisiografiche interessate dal recinto faunistico:
nn. 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66.
Piano di gestione vigente per il periodo 2016-2030 relativo al complesso agricolo-forestale regionale Giardino-Scornabecchi, adottato dal Comune di Riparbella con D.C.P.G. n. 11 del 17/05/2017 e approvato con decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 79 del 31/10/2017 visionabile presso ufficio Funzioni Delegate del Comune di Riparbella.

LOTTO N.1) capi di cinghiale e daino in allevamento a fini alimentari nel recinto presente nella Foresta “Il Giardino”:

- Capi di cinghiale e daino in allevamento nel recinto faunistico denominato "il Giardino". Il recinto è stato realizzato alla fine degli anni '60 del secolo scorso, è delimitato da una recinzione metallica lunga circa 11 km, ha una estensione di 281,8 ettari, e si trova all'interno del complesso demaniale regionale il Giardino. Sull'intera area insiste un vincolo di protezione locale (A.N.P.I.L., Area Naturale di Protezione di Interesse Locale). L'indirizzo produttivo del recinto faunistico in questione, consiste nell'allevamento di cinghiali e daini avente qualifica di "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" ai sensi dell'art. 41 della L.R. 3/94 e ss. mm.ii. L'allevamento dell'Azienda si caratterizza per l'ampia estensione dell'area recintata e per l'impatto umano ridotto ad interventi di tipo saltuario e leggero al suo interno: questo permette che gli animali crescano senza pericolo di assuefazione all'uomo, dando quindi piene garanzie di selvaticità.

L'estensione del recinto rappresenta circa il 44,6% dell'intera superficie della Foresta Regionale "Il Giardino - Scornabecchi" che si estende catastalmente su 631,9964 ettari, ricadenti nei comuni di Riparbella (578,2204 ettari) e Montescudaio (53,7760 ettari), interamente in provincia di Pisa; tale percentuale sale al 48,7 se si considera solo il corpo principale del "Giardino". Risulta quindi che quasi il 50% della superficie della foresta demaniale è recintata e la rimanente è libera e in continuità con il territorio circostante.

Il recinto è dotato di una estesa e capillare viabilità interna in buono stato di manutenzione, ha vari ingressi carrabili distribuiti lungo il perimetro e alcuni solo pedonali. È dotato di N. 3 centri di cattura distribuiti omogeneamente: uno nella parte nord, uno nella parte centrale e il terzo nella parte meridionale. Esiste anche un quarto recinto di cattura/sosta ma che attualmente ha bisogno di manutenzione.

La popolazione di cinghiali nel recinto è stimata in circa N. 220 capi. Dal 2010 ad oggi sono stati venduti mediamente N. 100 capi di cinghiali all'anno. Nel recinto è presente anche un nucleo di daini e la loro consistenza è stimata in circa N. 50 capi.

Numero totale dei capi in allevamento stimati: cinghiali n. 220, daini n. 50.
--

Descrizione: Il Comune di Riparbella rilascerà concessione amministrativa temporanea per anni 1 (uno), ai sensi dell'art. 26 L.R. 39/00 disciplinata dalla L.R. 77/04 e del relativo regolamento attuativo DPGR 23/11/2005 n. 61/R, per la gestione del recinto di "Allevamento di fauna selvatica a

fini alimentari ai sensi dell'art. 41 della L.R. 3/94 e ss.mm.ii". Per completezza di informazione si riporta di seguito l'art. 41 della L.R. 3/94:

Art. 41 - Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.
2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.
3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla struttura regionale competente. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione.
4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate il movimento dei capi.
5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.
6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla struttura regionale competente; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.
7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.
9. La struttura regionale competente può autorizzare persone, nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento, all'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza.

Il Comune di Riparbella volturerà la titolarità dell'autorizzazione per l'allevamento in questione, all'aggiudicatario che, nel corso dei 12 mesi di validità della concessione amministrativa temporanea, dovrà gestire il recinto nel rispetto della normativa sopracitata e di ogni altra norma di settore vigente, con l'obiettivo finale di prelevare tutti i capi di cinghiali e daini oggetto di vendita del presente bando, in modo da restituire il recinto privo di cinghiali e daini, pronto per la cessazione dell'attività di allevamento con conseguente apertura dei cancelli del recinto. L'aggiudicatario durante la gestione dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie onde evitare le fughe accidentali dei capi in allevamento. L'aggiudicatario, in qualità di gestore temporaneo del recinto, preleverà in autonomia e con proprio personale tutti i capi di cinghiali e daini ivi presenti, utilizzando tutte le forme consentite dalla legge. Si precisa che il termine massimo di anni 1 (uno), per prelevare tutti gli ungulati all'interno del recinto, è perentorio e improrogabile. Se l'aggiudicatario non riuscirà a completare il prelievo nell'arco dei 12 mesi, il Comune di Riparbella procederà ad incamerare la cauzione richiesta a garanzia dell'esecuzione del contratto. Gli animali sono venduti a capi, il personale del Comune di Riparbella addetto alla vigilanza accerterà il numero di capi prelevati. L'aggiudicatario dovrà comunicare la fine delle operazioni di prelievo degli ungulati (cinghiali e daini) per consentire al tecnico/faunistico incaricato dal Comune di Riparbella di documentare l'assenza di cinghiali e daini nel recinto. La relazione del tecnico/faunistico avrà valore di collaudo per poter richiedere lo svincolo della cauzione.

Durante la gestione del recinto l'aggiudicatario dovrà rispettare, facendole rispettare anche a tutte le persone che avranno accesso all'interno del recinto, le norme previste dalla L.R. 39/2000 e le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale approvato con D.P.G.R. n° 48/R del 08/08/03, nonché tutte le norme in materia ambientale e di protezione di flora e fauna.

I titolari delle ditte aggiudicatarie del lotto in oggetto sono personalmente responsabili, per l'attività di gestione del recinto e prelievo degli animali, del rispetto delle vigenti normative in materia di

sicurezza, delle disposizioni assicurative e previdenziali e del trattamento contrattuale dei dipendenti e collaboratori.

Si assumono altresì qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, relativa all'accesso e al transito dalla viabilità facente parte del patrimonio agricolo - forestale regionale.

Le operazioni di prelievo degli ungulati presenti nel recinto di "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" dovranno concludersi entro 12 mesi dalla firma del disciplinare della autorizzazione/concessione amministrativa della gestione del recinto.

Il tecnico/faunistico, appositamente incaricato a cura e spese del Comune di Riparbella, alla fine dei lavori e prima della scadenza del termine previsto per l'utilizzazione del lotto, redige apposita relazione, valida come verbale di collaudo, a documentazione che tutti i capi di cinghiali e daini in allevamento all'interno del recinto in oggetto sono stati prelevati. Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il Comune di Riparbella ottenuto il collaudo provvede a svincolare il deposito cauzionale. L'Amministrazione disporrà direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo.

Prezzo base d'asta a capo:

a) capi di cinghiale:

- adulti €/capo€ 59,00
- rossi €/capo€ 39,00
- striati €/capo€ 9,00

b) capi di daino:

- daino femmina e maschio €/capo€ 49,00

Gli importi a base d'asta sono intesi al netto di IVA.

Prescrizioni per la vendita a capo

Articolo 1

1. La vendita avviene a capo di cinghiale e a capo di daino; essa è fatta a tutto rischio, pericolo e utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà la cattura e/o l'abbattimento, il caricamento su autocarro e il trasporto dei capi nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel contratto a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
2. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

Articolo 2

1. Il conteggio del numero dei capi prelevati, sarà effettuata dal personale di vigilanza del Comune di Riparbella prima del trasporto all'esterno del recinto previa preventiva comunicazione.
2. Il risultato del conteggio dei capi non potrà essere contestato per alcun motivo dalla ditta acquirente successivamente al rilascio del documento di trasporto.
3. Ad ogni prelievo dovrà essere presente il personale dipendente di questo Ente all'uopo incaricato. L'impresa ha l'obbligo di segnalare all'Ufficio Demanio di questo Ente e con un giorno di anticipo la data e l'ora del prelevamento.
4. Ad ogni prelievo di capi sarà rilasciato relativo buono di consegna, copia del quale sarà rimesso a questo Ente da parte del personale incaricato. Sulla base dei "buoni" consegnati all'ufficio verrà conteggiata la quantità di capi prelevati.

Articolo 3

1. Concluse le operazioni di carico la Ditta è obbligata ad attendere il personale incaricato prima di far partire l'automezzo con i capi prelevati. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'applicazione di una penale di € 800,00.
2. Nel caso che l'inosservanza delle predette prescrizioni si ripeta per più di tre volte l'Ente potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti.

3. Qualora si appurasse che la Ditta ha prelevato capi di cinghiale e/o daino senza dare comunicazione all'Ente essa sarà soggetta a denuncia per furto e danno erariale, con conseguente rescissione obbligatoria del contratto a danno della ditta.

Articolo 4

1. Le operazioni di prelievo dei capi dal recinto e il conteggio degli stessi dovranno concludersi preferibilmente prima del termine dell'orario ordinario di servizio del personale dipendente e quindi entro le ore 13.00 di ogni giorno feriali.